

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/35 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 2022****recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato.
- (4) L'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, come recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 ⁽⁴⁾, ha introdotto nuove norme per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l'intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona. Per tenere conto delle nuove norme è necessario modificare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che fa riferimento agli elenchi, figuranti nell'allegato VI di tale regolamento, di paesi terzi o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività, al fine di escludere tale categoria di volatili in cattività da tali elenchi.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40).

- (5) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione informazioni che dimostrano, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692, che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽⁵⁾ sono soddisfatte per tutto il suo territorio. La voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati) di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificata in modo da includere l'intero territorio di tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (6) La tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di volatili allevati in cattività di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione ⁽⁶⁾, che si applicava fino al 20 aprile 2021. Inoltre i titoli degli elenchi di cui all'allegato VI, parte 1, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere modificati per escludere i colombi viaggiatori, conformemente all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, dagli elenchi di cui all'allegato VI, parte 1, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (7) La tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti. Tale elenco dovrebbe essere coerente con gli elenchi dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione ⁽⁷⁾, che si applicava fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (8) La tabella di cui all'allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di bovini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l'Isola di Man e Jersey, dovrebbero essere rettificate per quanto riguarda la descrizione delle zone del Regno Unito e per quanto riguarda le pertinenti garanzie in materia di sanità animale per il Canada, il Regno Unito e tali dipendenze della Corona in modo da rispecchiare le garanzie per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la leucosi bovina enzootica, figuranti rispettivamente nella seconda e nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; la voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'Unione dell'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nelle tabelle di cui all'allegato IX, parti 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali zone, delle garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l'Isola di Man e Jersey nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (9) La tabella di cui all'allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di ovini e caprini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l'Isola di Man dovrebbero essere rettificate in modo da rispecchiare le garanzie in materia di sanità animale per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica figuranti nella settima colonna della

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 41).

tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; la voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'Unione dell'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nella tabella di cui all'allegato X, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l'Isola di Man nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

- (10) La tabella di cui all'allegato XI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di suini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona che è Guernsey dovrebbero essere rettificate in modo da rispecchiare la garanzia in materia di sanità animale per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV) figurante nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Inoltre nella tabella di cui all'allegato XI, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere aggiunta la descrizione di tale garanzia in materia di sanità animale. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona che è Guernsey nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (11) Anche l'Ucraina ha presentato alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermati in aziende avicole tra il 4 dicembre 2020 e il 3 febbraio 2021 e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, l'Ucraina ha attuato le misure di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, ossia una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione, una pulizia e una disinfezione adeguate a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nelle aziende avicole infette e un pertinente programma di sorveglianza che dimostri l'assenza di infezione nelle popolazioni a rischio.
- (12) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dall'Ucraina e ha concluso che tali focolai di HPAI nelle aziende avicole sono stati eliminati e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone dell'Ucraina dalle quali è stato vietato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (13) Le voci relative all'Ucraina nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (14) La tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione⁽⁸⁾, in quanto il regolamento (UE) n. 605/2010 è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per includervi il Montenegro.
- (15) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (16) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche e le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - «e) allegato VI nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività come segue:
 - i) parte 1, sezione A, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività diversi dai volatili in cattività di cui all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
 - ii) parte 1, sezione B, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;»;
2. gli allegati II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati e rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati e rettificati:

1) nell'allegato II, parte 1, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-1	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y		BRU, BTV, LEB		
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y		BRU, BTV		
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y		ADV		
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER		BTV		
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER		BTV		
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO		BTV ²		
	GB-2	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y		BRU, TB, BTV, LEB		
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y		BRU, BTV		
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y		ADV		
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER		BTV		
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER		BTV		
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO		BTV ^(?) »;		

2) l'allegato VI è così rettificato e modificato:

a) nella parte 1, la sezione A è così rettificata e modificata:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«SEZIONE A

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività diversi dai volatili in cattività conformemente all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692, richiamato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto i), del presente regolamento»;

ii) tra la voce relativa al Regno Unito e la voce relativa a Israele è inserita la seguente voce relativa a Guernsey:

«GG Guernsey	GG-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS»;				

b) nella parte 1, il titolo della sezione B è sostituito dal seguente:

«SEZIONE B

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692, richiamato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del presente regolamento»;

3) nell'allegato VIII, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

— **Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g)**

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie e categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AC Isola dell'Ascensione	AC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AD Andorra	AD-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

AE Emirati arabi uniti	AE-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AG Antigua e Barbuda	AG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AL Albania	AL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
AR Argentina	AR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AU Australia	AU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AW Aruba	AW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BA Bosnia-Erzegovina	BA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BB Barbados	BB-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BH Bahrein	BH-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BM Bermuda	BM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BO Bolivia	BO-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
BQ Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)	BQ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

BR Brasile	BR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
BW Botswana	BW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
BY Bielorussia	BY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BZ Belize	BZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
CA Canada	CA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
CN Cina	CN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
CO Colombia	CO-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
CR Costa Rica	CR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
CU Cuba	CU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
CW Curaçao	CW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
DZ Algeria	DZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			

EG Egitto	EG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
ET Etiopia	ET-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
FJ Figi	FJ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
FK Isole Falkland	FK-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
FO Isole Fær Øer	FO-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GB Regno Unito	GB-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GG Guernsey	GG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GI Gibilterra	GI-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GL Groenlandia	GL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GT Guatemala	GT-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
HK Hong Kong	HK-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
HN Honduras	HN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
IL Israele	IL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			

IM Isola di Man	IM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
IN India	IN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
IS Islanda	IS-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
JE Jersey	JE-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
JM Giamaica	JM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
JO Giordania	JO-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
JP Giappone	JP-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
KE Kenya	KE-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
KG Kirghizistan	KG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
KN Saint Kitts e Nevis	KN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
KR Repubblica di Corea	KR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
KW Kuwait	KW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			

KY Isole Cayman	KY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
LB Libano	LB-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
LC Santa Lucia	LC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
LI Liechtenstein	LI-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MA Marocco	MA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MC Monaco	MC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
ME Montenegro	ME-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MG Madagascar	MG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MK Macedonia del Nord	MK-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MO Macao	MO-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MS Montserrat	MS-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MU Maurizio	MU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MX Messico	MX-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

MY Malaysia	MY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
NA Namibia	NA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
NC Nuova Caledonia	NC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
NI Nicaragua	NI-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
OM Oman	OM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
PA Panama	PA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
PE Perù	PE-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
PF Polinesia francese	PF-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
PM Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
PY Paraguay	PY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
QA Qatar	QA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			

RS Serbia	RS-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
RU Russia	RU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SA Arabia Saudita	SA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
SG Singapore	SG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SH Sant'Elena	SH-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SM San Marino	SM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SV El Salvador	SV-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
SX Sint Maarten	SX-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SZ Eswatini	SZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
TH Thailandia	TH-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
TN Tunisia	TN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
TR Turchia	TR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
TT Trinidad e Tobago	TT-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

TW Taiwan	TW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
UA Ucraina	UA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
US Stati Uniti compresi Samoa americane, Guam, Isole Marianne settentrionali, Portorico e Isole Vergini americane	US-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
UY Uruguay	UY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
VA Stato della Città del Vaticano	VA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
VC Saint Vincent e Grenadine	VC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
VG Isole Vergini britanniche	VG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
VU Vanuatu	VU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
WF Wallis e Futuna	WF-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
ZA Sud Africa	ZA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
ZW Zimbabwe	ZW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia”;			

4) l'allegato IX è così rettificato e modificato:

a) la parte 1 è così rettificata e modificata:

i) la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-0	Sperma	Decisione 2005/290/CE della Commissione		SI-BTV SI-EHD EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		SI-BTV SI-EHD EHD-test BTV-test;

ii) la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-1	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	BRU BTV LEB
		Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	

	GB-2	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	BRU TB BTV LEB»;
		Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	

iii) le voci relative all'Isola di Man e a Jersey sono sostituite dalle seguenti:

« IM Isola di Man	IM-0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	BRU TB LEB
		Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	
JE Jersey	JE-0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	LEB»;

		Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	
--	--	---------------------	---	--	--

b) nella parte 2, il termine «nessuna» è soppresso e sostituito dalla seguente tabella:

«Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona	Descrizione della zona
Regno Unito	GB-1	Inghilterra e Galles
	GB-2	Scozia»;

c) nella parte 4 la tabella è così modificata:

i) tra la riga «TB» e la riga «SI-BTV» è inserita la seguente riga:

«BTV	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;
-------------	--

ii) dopo la riga «SI-BTV» sono aggiunte le seguenti righe:

«SI-EHD	L'Unione ha riconosciuto l'indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
LEB	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da leucosi bovina enzootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

5) l'allegato X è così rettificato e modificato:

a) la parte 1 è così rettificata e modificata:

i) la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		BRU SI-BTV SI-EHD EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		BRU SI-BTV SI-EHD EHD-test BTV-test»;

ii) le voci relative al Regno Unito e a Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	BRU BTV
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	
GG Guernsey	GG-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	BRU»;

		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	
--	--	---------------------	---	--	--

iii) la voce relativa all'Isola di Man è sostituita dalla seguente:

« IM Isola di Man	IM-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	BRU»;
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	

b) nella parte 4 la tabella è così modificata:

i) tra la riga «BRU» e la riga «SI-BTV» è inserita la seguente riga:

« BTV	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;
--------------	--

ii) dopo la riga «SI-BTV» è aggiunta la seguente riga:

« SI-EHD	L'Unione ha riconosciuto l'indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;
-----------------	--

6) l'allegato XI è così rettificato:

a) nella parte 1, le voci relative al Regno Unito e a Guernsey sono così modificate:

« GB Regno Unito	GB-0	Sperma	POR-SEM-A-ENTRY POR-SEM-B-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	ADV
		Ovociti ed embrioni	POR-OOCYTES-EMB-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	
GG Guernsey	GG-0	Sperma	POR-SEM-A-ENTRY POR-SEM-B-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	ADV»;
		Ovociti ed embrioni	POR-OOCYTES-EMB-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY	Periodo anteriore al 1° gennaio 2021	

b) nella parte 4, il termine «nessuna» è soppresso e sostituito dalla seguente tabella:

« ADV	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da virus della malattia di Aujeszky del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;
--------------	---

7) nell'allegato XIV, parte 1, la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

« UA Ucraina	UA-0	-	-				
	UA-1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU				
		Carni fresche di ratiti	RAT				

	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
UA-2						
UA-2.1.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		30.11.2016	7.3.2020
	Carni fresche di ratiti	RAT	P1		30.11.2016	7.3.2020
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.11.2016	7.3.2020
UA-2.2.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		4.1.2017	7.3.2020
	Carni fresche di ratiti	RAT	P1		4.1.2017	7.3.2020
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.1.2017	7.3.2020
UA-2.3.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		4.1.2017	7.3.2020
	Carni fresche di ratiti	RAT	P1		4.1.2017	7.3.2020
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.1.2017	7.3.2020
UA-2.4.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		19.1.2020	20.3.2021
	Carni fresche di ratiti	RAT	P1		19.1.2020	20.3.2021
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		19.1.2020	20.3.2021"
UA-2.5.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		4.12.2020	16.1.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	P1		4.12.2020	16.1.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.12.2020	16.1.2022
UA-2.6.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		24.12.2020	16.1.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	P1		24.12.2020	16.1.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		24.12.2020	16.1.2022

	UA-2.7.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		27.12.2020	16.1.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	P1		27.12.2020	16.1.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		27.12.2020	16.1.2022
	UA-2.8.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		29.12.2020	16.1.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	P1		29.12.2020	16.1.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		29.12.2020	16.1.2022
	UA-2.9.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		18.1.2021	16.1.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	P1		18.1.2021	16.1.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		18.1.2021	16.1.2022
UA-2.10.	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		3.2.2021	16.1.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	P1		3.2.2021	16.1.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.2.2021	16.1.2022»;	

8) nell'allegato XVII, parte 1, tra la voce relativa al Giappone e la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord è inserita la seguente voce:

«ME Montenegro	ME-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY- PRODUCTS-PT».				
-------------------	------	----------	--	--	--	--	--